

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 1074-A

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE GOLFARI)

Comunicata alla Presidenza il 7 aprile 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

d'iniziativa dei senatori GOLFARI, ANDREINI, CUTRERA, FONTANA Albino, GIOLLO, GIOVANELLI, GIUNTA, MARTELLI, MONTRESORI, PARISI Vittorio, PIERRI, SPECCHIA, TABLADINI, DONATO e PULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1993

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso delle audizioni tenutesi presso la 13^a Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'urbanistica autorizzata dal Presidente del Senato in data 4 dicembre 1992, sono emersi ripetutamente la sorpresa ed il disappunto degli amministratori locali e delle categorie interessate alla legislazione urbanistica, per la fissazione dei limiti minimi di edificabilità presso la sede stradale ad opera dell'articolo 28 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Tale disposizione impone, infatti, un ulteriore vincolo normativo all'attività edilizia, secondo un metodo di sovrapposizione agli strumenti urbanistici più volte stigmatizzato in passato.

Le vicende parlamentari precedenti all'emanazione della citata disposizione lasciano chiaramente intendere, d'altra parte, che, nell'intervenire sulla materia, si è di fatto ecceduto rispetto alle previsioni della legge 13 giugno 1991, n. 190, recante delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale. Tale legge, infatti, non prevedeva innovazioni alla vigente normativa urbanistica. Anche il conseguente decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, non innovava direttamente alla disciplina esistente, limi-

tandosi all'articolo 18 a far rinvio al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Quest'ultimo ha, peraltro, introdotto all'articolo 28 una precisa fissazione di limiti legali minimi di edificabilità all'interno dei centri abitati, innovando così all'attuale situazione, regolata dagli strumenti urbanistici.

Appare comunque paradossale che si possa fare della legislazione urbanistica con il codice della strada, facendo gravare sui comuni un elemento sopravvenuto di incertezza nella procedura di concessione edilizia, con conseguente pericolo di blocco dell'attività edilizia privata già programmata. Pertanto il presente disegno di legge è volto a ripristinare la situazione normativa preesistente, modificando in tal senso l'articolo 18 del citato decreto n. 285, ed abrogando l'articolo 28 del decreto n. 495.

L'iniziativa parlamentare, che risponde a vivissime sollecitazioni di rappresentanti degli enti locali, espresse in diverse sedi istituzionali, ha registrato la larghissima convergenza delle forze politiche nel corso dell'esame in sede referente, che s'è concluso col conferimento all'unanimità del mandato, al Presidente della 13^a Commissione permanente, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo proposto.

GOLFARI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SPERONI)

1º aprile 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nel regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «negli strumenti urbanistici»;

b) al comma 5, le parole: «e del regolamento» sono soppresse.

2. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.